



La normativa in materia di immigrazione e lavoro.

**Quali sono i permessi di soggiorno
che permettono di lavorare?**



Cosa è un permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno, nell'ambito del diritto amministrativo italiano, è l'autorizzazione, rilasciata dalla Polizia di Stato, che deve essere richiesta dai soggetti extracomunitari per poter soggiornare nel paese per più di otto giorni, oppure di novanta giorni se in possesso di visto d'ingresso per motivi di turismo.



- Il permesso di soggiorno ha natura di autorizzazione amministrativa rilasciata dal Questore della Provincia in cui lo straniero si trova ed è il titolo che autorizza gli stranieri a soggiornare in Italia.
- L'art. 5 c. 1 del D.Lvo 286/98 stabilisce che possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'art. 4 del D.Lvo 286/98 muniti di titolo di soggiorno in corso di validità



- C'è una stretta relazione tra ingresso e soggiorno: la regolarità del soggiorno presuppone la regolarità dell'ingresso ed il permesso è rilasciato per gli stessi motivi per cui è rilasciato il visto di ingresso.
- Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ingresso dello straniero nel territorio nazionale. Gli 8 giorni decorrono dalla data del timbro apposto sul passaporto dalla polizia di frontiera (art. 7 c. 2 DPR 394/99)



- La mancata richiesta del permesso di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso nello Stato, salvo il caso che il ritardo sia dipeso da forze di causa maggiore, obbliga il Prefetto a disporre l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato (art. 13 c. 2 del D.Lvo 286/98)



- **Dove si presenta la domanda di rilascio del permesso di soggiorno al primo ingresso in Italia?**

Ai sensi dell'art. 9 c. 1 del D.P.R. 394/99 in caso di ingresso per motivi di ricongiungimento familiare o per lavoro subordinato la domanda si presenta allo Sportello Unico per l'Immigrazione.

A seguito della stipula della convenzione tra Ministero dell'Interno e Poste Italiane SpA le istanze di rilascio e di rinnovo di alcuni permessi di soggiorno vengono materialmente inoltrate presso gli Uffici Postali



- **In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero può lavorare?**

L'art. 5 c. 9 bis del D.Lvo 286/98 stabilisce che il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere l'attività lavorativa alle seguenti condizioni:

- 1) che la richiesta del primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata fatta all'atto della stipula del contratto di soggiorno mentre nel caso di rinnovo del permesso di soggiorno che la domanda di rinnovo sia stata presentata entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno
- 2) Che sia stata rilasciata la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.



- **Il permesso di soggiorno è un documento di identificazione?**
- L'art. 1 lettera c) del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce che il permesso di soggiorno è un documento di riconoscimento e quindi il cittadino straniero quando deve essere identificato deve esibire il passaporto o altro documento di identificazione (es. carta di identità).
- Solo il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) è anche un documento di identificazione per i primi 5 anni dal rilascio o dal rinnovo (art. 17 comma 2 DPR 394/99)



Quali tipi di permesso di soggiorno permettono di lavorare?



1. PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO A TEMPO INDETERMINATO) ART. 9 D.LVO 286/98

può essere in formato cartaceo o elettronico.

CONDIZIONI PER OTTENERE IL RILASCIO:

- A) essere titolari da almeno 5 anni di un permesso di soggiorno valido (le assenze dall'Italia non interrompono la durata del soggiorno se inferiori a 6 mesi consecutivi o a 10 mesi nell'arco di 5 anni oppure per obbligo di leva nel Paese di origine o gravi motivi di salute)
- B) permessi di soggiorno che non permettono la richiesta di permesso di soggiorno UE dopo 5 anni sono il permesso per motivi di studio o formazione professionale, quelli per protezione temporanea/motivi umanitari/protezione internazionale in attesa di decisione. Se il titolare di uno di tali titoli successivamente ottiene un titolo di soggiorno diverso ai fini del calcolo del computo del quinquennio si calcolano anche i periodi in cui ha soggiornato per motivi di studio, ecc.



- C) dimostrare la disponibilità di un reddito lecito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
- D) dimostrare la disponibilità di un alloggio che abbia la idoneità alloggiativa
- E) superamento del test di lingua italiana



Modello di permesso di soggiorno CE





Mod. 207 04 - PS

MINISTERO DELL'INTERNO
AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Questura di MILANO
CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI
FOREIGNERS PERMIT OF STAY
A TEMPO INDETERMINATO - PERMANENT

COGNOME [REDACTED]
NOME [REDACTED]
LUOGO NASCITA [REDACTED] **DATA** [REDACTED]
CITTADINANZA [REDACTED] **STATO CIVIL** [REDACTED] **REFUG.** [REDACTED]
RESIDENZA ITALIA - COMUNE MILANO **PROV.** MI
INDIRIZZO [REDACTED] **C.F.** [REDACTED]
DOCUMENTO PAS, DPC, NUMERO [REDACTED] **SCADENZA** [REDACTED]
RIASCIATO DA [REDACTED] **DATA** [REDACTED]
INGRESSO ITALIA - DATA 01 04 1992 **FRONTIERA** [REDACTED]
TIPO SOGGIORNO PRECEDENTE SOGGIORNO AUTONOMO
MEZZI DI SOSTENTAMENTO DA LAVORO **NESSUNA O (NOTA)**
CONIUGE [REDACTED]
PERSONE A CARICO CONVIVENTI [REDACTED]
PRIMO RILASCIO [REDACTED]
RINNOVO/AGGIORNATO [REDACTED] 06 02 2004 **00 00 0000 CARTA SOG. IND.**
DATA 06/02/04
NOTA: ALL'USCITA DEFINITIVA DALLO STATO IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE RICONSEGNA TO
ALLA POLIZIA DI FRONTIERA
FIRMA DEL DICHIARANTE
IL QUESTORE

MODELLO DI CARTA DI SOGGIORNO CARTACEO



2. LA CARTA BLU DELL'UNIONE EUROPEA

Disciplinato dal D.lgs 286/98 art. 27- quater e D.lgs 108/2012 di recepimento della direttiva europea n.2009/50/CE. Circolare amministrativa n. 5209 3 agosto 2012 e Circolare amministrativa n.6385 26 luglio 2012.

I lavoratori stranieri altamente qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retribuite per conto e sotto la direzione o il coordinamento di un'altra persona fisica o giuridica e possiedono già o intendono diventare titolari della Carta Blu UE possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote e cioè in qualsiasi momento dell'anno e senza necessità che sia determinato il contingente massimo.

Vantaggi della CARTA BLU UE

1. Possono accedere sia i lavoratori che entrano in Italia al fine di svolgere particolari lavori ma anche lavoratori già presenti in Italia ad altro titolo;
2. Il lavoratore titolare di Carta Blu UE può muoversi nel mercato italiano con maggiore libertà ed accedere anche a lavori diversi da quelli che hanno consentito l'ottenimento del titolo di soggiorno



Requisiti per ottenere la Carta Blu UE

1. Titolo di istruzione superiore almeno triennale attestato dal Paese che lo ha rilasciato e di una qualifica professionale superiore riconosciuta in Italia (contenuto nel sito ISTAT dove al I livello ci sono gli imprenditori e l'alta dirigenza; al II livello le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione; al III livello le professioni tecniche). Se la qualifica professionale non è riconosciuta in Italia il lavoratore deve fare richiesta al Ministero dell'Istruzione (circ. min. 7591/12) e lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore oppure
2. I requisiti previsti dal D.L.vo 206/2007 limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate (attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizioni in Ordini o Collegi o in albi es. medici, ecc.)



La procedura per ottenere la carta blu UE

Il datore di lavoro presenta allo SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE la richiesta di nulla osta che deve contenere la proposta di lavoro della durata di almeno un anno e che preveda uno stipendio annuale lordo non inferiore al triplo del livello minimo per l'esenzione dalla spesa sanitaria (circ. Ministero degli Interni n. 6385/2012). Entro 90 giorni il SUI verificata la sussistenza dei requisiti rilascia il nulla osta all'ingresso. Il cittadino straniero ottenuto il visto di ingresso dovrà far ingresso in Italia ed entro 8 giorni dovrà sottoscrivere il contratto di soggiorno.

Chi è già titolare di Carta Blu Ue rilasciata da un altro Stato membro dell'Unione Europea può venire a lavorare in Italia senza bisogno che vi sia un decreto flussi.

Chi è già titolare in Italia di un titolo di soggiorno può richiedere la Carta Blu UE purchè possieda il titolo e vi sia una richiesta di nulla osta al lavoro con i requisiti di cui sopra



- **I diritti del titolare di Carta Blu UE**
- Il permesso di soggiorno ha la durata di due anni se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato o la durata del rapporto se il contratto è a tempo determinato
- I titolari di carta Blu UE hanno un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani
- I primi due anni il titolare della Carta Blu UE potrà esercitare solo attività lavorative conformi alle condizioni iniziali di ammissione ma se autorizzato dalla Direzione Territoriale del Lavoro può cambiare datore di lavoro.
- Dopo i due anni può svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa
- Il titolare di Carta Blu UE rilasciata da altro Stato membro dopo diciotto mesi di soggiorno legale nell'altro stato membro può entrare in Italia senza bisogno di visto per esercitare un'attività lavorativa altamente qualificata. La richiesta di nulla osta può essere presentata sia se il lavoratore è all'estero sia entro un mese dall'ingresso in Italia.



Esempio di Carta Blu UE





3. PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

ART. 22 D.LVO 286/98

L'INGRESSO IN ITALIA PER LAVORO SUBORDINATO

Presupposto l'esistenza di un DECRETO FLUSSI.

Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino extracomunitario durante l'apertura del decreto flussi può presentare:

- a) La richiesta nominativa di un lavoratore residente all'estero
- b) La richiesta numerica di uno o più lavoratori stranieri che siano preventivamente iscritti nelle liste degli stranieri che aspirano a lavorare in Italia (art. 21 c.5 TU).

FASE 1.

Il datore di lavoro presenta domanda di rilascio del nulla osta all'assunzione indicando:

I dati del lavoratore

I dati del datore di lavoro

Il trattamento retributivo e assicurativo



L'impegno a comunicare al SUI ogni variazione del rapporto di lavoro

L'autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio e della posizione previdenziale e fiscale per dimostrare la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro

La proposta del contratto di soggiorno

La dichiarazione che lo straniero disporrà di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 8 bis Reg. Att. Dpr 394/99 art. 8 bis) e l'impegno a rifondere allo Stato le spese per il rientro in patria.

FASE 2

La Questura deve esprimere il parere favorevole o meno al rilascio del nulla osta che dipende dall'esistenza o meno di motivi ostativi riguardanti sia il datore di lavoro che il lavoratore.

FASE 3

Ottenuto il parere favorevole della Questura il S.U.I. chiede alla **Direzione Provinciale del Lavoro se la richiesta di nulla osta rientra nei limiti stabiliti dal decreto flussi**



- Fase 4
- Se tutti i pareri sono favorevoli il **SUI rilascia il nulla osta.**
- Fase 5
- Il nulla osta viene trasmesso telematicamente all'Ufficio consolare del Paese del lavoratore prescelto.
- Fase 6
- Il lavoratore si reca in Consolato per ottenere il visto di ingresso (di 6 mesi)
- Fase 7
- Il lavoratore fa ingresso in Italia con il visto per lavoro subordinato ed entro 8 giorni si deve presentare presso il S.U.I. dove sottoscriverà il contratto di lavoro
- Fase 8
- Il lavoratore tramite il SUI inoltra la domanda di permesso di soggiorno
- Fase 9
- La Questura rilascia il permesso di soggiorno.



- **Modalità di assunzione dell'extracomunitario già regolarmente soggiornante.**
- Art. 17 D.L. 9/2/12 n. 5 (Decreto semplificazioni convertito in legge 35/2012) e DM Lavoro 30/10/07.
- Il datore di lavoro comunica on line l'assunzione dell'extracomunitario già regolarmente soggiornante mediante il modello UNILAV.
- Il contratto di soggiorno viene sostituito da una mera comunicazione.
- In proposito si rammenta che in virtù dell'art. 2 comma 3 del T.U.I. (per il quale i lavoratori extracomunitari sono equiparati ai lavoratori cittadini italiani) il lavoratore una volta acquisito il titolo di soggiorno beneficia del diritto alla assoluta parità di trattamento con il lavoratore italiano e quindi deve poter stipulare i contratti senza essere gravato da formalità e requisiti aggiuntivi.



- **Cosa accade in caso di perdita del posto di lavoro?**
- La perdita di lavoro **non** costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno.
- Il lavoratore extracomunitario disoccupato mantiene il permesso di soggiorno fino alla sua naturale scadenza.
- Il lavoratore extracomunitario che ha perso il posto di lavoro anche per dimissioni può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno ovvero per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito se superiore ad un anno. Il lavoratore disoccupato può prolungare il permesso anche oltre l'anno se è in grado di dimostrare un reddito non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere
- In caso di disoccupazione e di permesso di soggiorno in scadenza **il cittadino extracomunitario può chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.**





- **4. PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE**
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato quando, al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, il lavoratore è disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento.
- La Questura competente, alla scadenza del permesso di soggiorno, rilascia un **permesso per attesa occupazione per una durata non inferiore ad un anno**.
- Con la **Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016**, il **Ministero dell'Interno** ha precisato che l'art. 22, co. 11 D.Lgs. 286/98 prevede un termine minimo di validità del permesso per attesa occupazione non inferiore ad un anno. Questo, dunque, non impedisce che il permesso di soggiorno possa essere rilasciato per un periodo più lungo o che lo stesso possa essere rinnovato con la stessa motivazione. Inoltre al momento del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno deve sempre tenersi in considerazione il grado di integrazione sociale del richiedente e la presenza di altri redditi in capo ai suoi familiari.
- Quindi, la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno nei confronti del lavoratore extracomunitario e dei suoi familiari legalmente soggiornanti.



- Lo straniero che perde il posto di lavoro in seguito a licenziamento o dimissioni, deve presentarsi, **entro 40 giorni** dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
- Lo straniero che perde il posto di lavoro potrà essere **iscritto alle liste di collocamento presso il Centro per l'Impiego** per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, **per un periodo complessivo non inferiore ad un anno o in ogni caso per tutta la durata delle prestazioni di sostegno al reddito**, durante il quale potrà cercare una nuova occupazione.



- **Lo studente straniero e il permesso di soggiorno per attesa occupazione**
- Art. 22 c. 11 bis D.Lvo 286/98
- Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio ha diritto alla conversione di detto titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per attesa occupazione se ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di I o di II livello ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica.
- Alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, il cittadino extracomunitario **può essere iscritto nelle liste di collocamento per un periodo non superiore a dodici mesi**, e può chiedere la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per attesa occupazione.





Permesso di soggiorno per Lavoro autonomo

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo viene rilasciato dalla Questura, nell'ambito delle quote definite dal Governo con il Decreto flussi, su richiesta dello stesso cittadino straniero intenzionato a svolgere la propria professione in Italia e consente di svolgere qualsiasi attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato.

Per ottenerlo, l'interessato deve munirsi del nulla osta rilasciato dalla Camera di Commercio, con attestazione dei parametri economici necessari, nonché dal competente Ordine professionale, qualora si tratti di una professione regolamentata, quindi del nulla osta rilasciato dalla Questura ed infine del visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese.



• 5. Permesso di soggiorno per lavoro stagionale

- Art. 24 D.Lvo 286/98
- L'ingresso del lavoratore straniero per lavoro stagionale è previsto solo per alcuni settori d'impiego e si limita ai lavoratori del settore turistico-alberghiero e del settore agricolo. Tali attività sono quelle individuate nel D.P.R. 1525/1963 sino a quando non verrà adottato apposito decreto ministeriale, nonché dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) che disciplinano tali settori. ([Circolare ministero del lavoro n.37 del 16 dicembre 2016; D.Lvo 203/2016, recante attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali](#)).
- L'ingresso del cittadino straniero per lavoro stagionale è subordinato alla sussistenza di un decreto flussi, a seguito del quale il datore di lavoro presenta la domanda di nulla osta al lavoro.
- La richiesta di lavoratori extracomunitari stagionali può essere fatta da parte di:
 - 1. datore di lavoro italiano;
 - 2. datore di lavoro straniero regolarmente soggiornante;
 - 3. associazioni di categoria per conto dei loro associati.
- L'iter è il medesimo previsto per il rilascio di autorizzazione al lavoro subordinato ([art.22, d.lgs. n.286/98](#) e succ.mod. Testo Unico sull'Immigrazione).



- Il nulla osta rilasciato dal SUI ha una validità variabile in base alla durata del rapporto di lavoro e può essere dai 20 giorni ai 9 mesi.
- Se il lavoratore è già stato autorizzato all'ingresso per lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro l'anno precedente ed ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno il SUI non emette alcun nulla osta e dopo 20 giorni dalla presentazione della domanda la medesima si ritiene accolta.
- Il lavoratore stagionale se ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno ed è rientrato nel Paese di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza sugli altri lavoratori dello stesso Paese per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale .
- Il lavoratore stagionale può convertire il permesso di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato qualora se ne verificano le condizioni (prima della scadenza del permesso di lavoro stagionale il datore di lavoro presenta domanda di assunzione con contratto di lavoro non stagionale nell'ambito del decreto flussi)



- Per la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato la domanda deve essere presentata telematicamente e deve esserci la quota nell'ambito dei decreti annuali di programmazione dei flussi di ingresso, tre mesi di lavoro e proposta di un contratto di soggiorno
- Per la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato "non deve essere più accertato l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine al termine del primo contratto di lavoro e neppure l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa. Può essere consentita direttamente la conversione del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, purché, sia verificata da parte delle Direzioni Territoriali del Lavoro e degli Sportelli Unici la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso programmate, sulla base di una proposta di contratto di lavoro subordinato, sia determinato che indeterminato, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria e infine il regolare svolgimento dell'attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi.



La circolare del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro 5/11/13 prot. 35/0006100 e la successiva circolare Ministero dell'Interno n. 36862 del 19/11/13 forniscono ulteriori chiarimenti in merito alla conversione del permesso di soggiorno stagionale: la Circolare infatti specifica che, una volta inviata la richiesta di quota per la conversione telematicamente il lavoratore verrà convocato presso lo Sportello Unico della Prefettura competente, dove si presenterà con la proposta di contratto di soggiorno firmata dal datore di lavoro. Successivamente il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione e darne copia al lavoratore, che dovrà presentarla alla Questura per la richiesta di conversione del permesso di soggiorno. Lo Sportello Unico autorizzerà la quota per la conversione, dopo aver verificato la presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto a tempo determinato o indeterminato, che si potrà instaurare soltanto alla scadenza del primo periodo autorizzato di lavoro stagionale di durata, comunque, non inferiore a 3 mesi.



- **6. PERMESSO DI SOGGIORNO STAGIONALE PLURIENNALE**
- **ART. 5 COMMA TER D.LVO 286/98**
- Il lavoratore stagionale straniero che dimostra di essere venuto in Italia per almeno due anni consecutivi con visto di ingresso e successivo permesso di soggiorno per lavoro stagionale può chiedere, se si tratta di lavori ripetitivi, un permesso fino a tre annualità per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti. Il visto di ingresso viene rilasciato ogni anno ed il rilascio del nulla osta viene rilasciato nei limiti delle quote di ingresso.



7. PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

ARTT. 28 – 29 - 30 D.LVO 286/98

A chi viene concesso il permesso di soggiorno per motivi familiari:

1. ai familiari del cittadino extracomunitario che hanno esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o l'ingresso di familiari al seguito con un cittadino straniero residente in Italia (ai familiari dei extraUE di cittadini italiani o comunitari sarà invece rilasciata la carta di Soggiorno ai sensi del D.Lvo 30/07);
2. allo straniero titolare di un permesso di soggiorno da almeno un anno che contrae matrimonio con cittadino straniero regolarmente soggiornante;
3. allo straniero regolarmente soggiornante familiare di un cittadino straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare entro un anno dalla scadenza del suo titolo (In caso di rilascio in favore del familiare di soggetto titolare dello status di rifugiato si prescinde dal possesso di un regolare titolo di soggiorno);
4. al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia a condizione che non sia stato privato della responsabilità genitoriale;



Quali sono i famigliari con cui lo straniero può fare il ricongiungimento?

1. Coniuge non separato e maggiore di anni 18
2. Figli minori anche del coniuge a condizione che l'altro genitore abbia prestato il consenso
3. Figli maggiorenni invalidi al 100% che non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita;
4. Genitori a carico se nel Paese di provenienza non hanno altri figli oppure genitori ultrasessantacinquenni quando gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

Quali requisiti deve possedere lo straniero che intende fare il ricongiungimento?

- a) Provare il rapporto di parentela
- b) Possedere un alloggio idoneo ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa (l'accertamento è demandato agli uffici del comune)
- c) Possedere un reddito annuo non inferiore all'importo dell'assegno sociale aumentato della metà per ciascun familiare che intende ricongiungere (in caso di due o più minori di anni 14 o due o più famigliari titolari dello status di protezione sociale basta un reddito doppio rispetto all'assegno sociale)
- d) Se si tratta di genitori ultrasessantacinquenni deve stipulare una polizza sanitaria oppure iscriverli al SSN pagando un contributo.



Se lo straniero effettua il ricongiungimento dovrà chiedere il nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione del luogo di dimora che convocherà il richiedente per visionare la documentazione ed acquisito il parere della Questura rilascia il nulla osta all'ingresso.

Il SUI consegna una copia del nulla osta all'interessato ed un'altra copia la invia per via telematica al Consolato ove si trova il familiare da ricongiungere.

L'ufficio Consolare dopo aver effettuato i controlli sulla documentazione e sui presupposti al ricongiungimento e rilascia il visto di ingresso.

Il familiare ricongiunto dopo aver fatto ingresso in Italia dovrà negli 8 giorni successivi chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari.

Se lo straniero effettua l'ingresso come familiare al seguito la procedura è la stessa da seguire per il ricongiungimento ordinario.



- Cosa può fare lo straniero titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari?
- Accedere ai servizi assistenziali
- Iscrivere a corsi di studio o formazione
- Iscrivere alle liste di collocamento
- Svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero con cui è stato ricongiunto ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.

In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o per il figlio divenuto maggiorenne il permesso per motivi familiari può essere convertito nei seguenti:

1. Permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo
2. Permesso di soggiorno per studio (in questo caso il permesso per studio potrà poi essere nuovamente convertito in permesso per lavoro senza bisogno di una specifica quota per la conversione art. 14 c. 5 DPR 394/99)



Permesso di
soggiorno per
motivi familiari





8. PERMESSO DI SOGGIORNO PER FAMIGLIA MINORE 14/18

ART. 31 C. 2

Il figlio minore di anni 14 convivente con straniero regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno di uno o entrambi i genitori.

Il figlio minore al compimento del 14° anno di età e sino ai 18 anni se è iscritto sul permesso di soggiorno del genitore avrà un permesso di soggiorno per motivi familiari oppure un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (se il genitore possiede tale titolo)

Il figlio minore può svolgere attività di lavoro subordinato nel rispetto della normativa giuslavoristica italiana



- **9. PERMESSO DI SOGGIORNO PER INTEGRAZIONE MINORE**
- Viene rilasciato al minore di età che è stato abbandonato nel territorio dello Stato.
- Il **permesso di soggiorno per integrazione di minore** consente esclusivamente di seguire i programmi di inserimento sociale destinati ai minori stranieri abbandonati nel nostro Paese, che a determinate condizioni, al compimento della maggiore età, ottengono la conversione del documento in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro autonomo o subordinato. Il minore ha comunque diritto a svolgere tutte le attività che rientrano nell'ambito del diritto-dovere a istruzione-formazione.
- Il 24 febbraio 2017 la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione ha adottato le nuove 'Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età' per rendere uniforme sul territorio italiano l'attuazione dell'art. 32, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull'Immigrazione), in particolare per quanto concerne il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al compimento del 18esimo anno di età.



- L'articolo 32, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998 prevede che al compimento della maggiore età da parte dello straniero entrato in Italia come minore non accompagnato, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro, ovvero per lavoro subordinato o autonomo.
- Per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998, è preferibile che il parere della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, laddove pervenuto, sia allegato all'istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell'interessato, se maggiorenne, o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente.
- Il parere è un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell'adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d'età che grazie alle nuove linee guida non è sempre obbligatorio.



- **9. PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASSISTENZA MINORI DL 5/07 ART. 2 C. 6 E' IL PERMESSO DI SOGGIORNO RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 31 C. 3 DEL D.LVO 286/98**
- Il familiare irregolare di minore presente in Italia ogni volta in cui ricorrono gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore stesso il Tribunale dei Minorenni, su richiesta dell'interessato, può autorizzare l'ingresso ovvero la permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3.
- Quando il il Tribunale per i Minorenni autorizza la permanenza o l'ingresso in Italia allo straniero viene rilasciato un permesso per assistenza minore, rinnovabile solo tramite un nuovo ricorso al Tribunale per i Minorenni, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.





- 10. Permesso di soggiorno per attività sportiva
- ART. 27 C. 1 LETT. G)
- Il permesso di soggiorno per attività sportiva è rilasciato allo straniero che deve essere impiegato come sportivo professionista o dilettante presso una società sportiva italiana che ha ottenuto, tramite richiesta alla Federazione nazionale di appartenenza, la dichiarazione nominativa di assenso da parte del CONI, nei limiti delle quote annuali di ingresso degli sportivi stranieri fissate con Decreto di programmazione del Ministero dei beni e delle attività culturali. Tale permesso consente lo svolgimento di una attività lavorativa subordinata come sportivo professionista o dilettante per conto di una società sportiva italiana. Per lo sportivo straniero minore (ma ultraquattordicenne), la richiesta della società sportiva viene corredata con l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente.



- Per entrare in Italia il datore di lavoro effettua in via telematica al SUI una comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato
- .
- Il SUI trasmette la comunicazione al Questore che verifica che non sussistano motivi ostativi all'ingresso dello straniero in Italia.
- Successivamente il nulla osta viene inviato alla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese in cui si trova lo straniero che rilascia il visto di ingresso.
- Lo straniero entrato in Italia entro 8 giorni deve chiedere il permesso di soggiorno.



- **11. Permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico**
- ART. 27 C. 1 LETT. M); N); O)
- Il permesso di soggiorno per lavoro artistico è rilasciato allo straniero che deve svolgere una attività superiore a tre mesi di lavoro artistico o tecnico in spettacoli lirici, teatrali, concertistici o inerenti il balletto.
- Il datore di lavoro deve ottenere il nulla osta dalla Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro.
- E' possibile il rinnovo solo ove sussistano documentate esigenze di consentire la chiusura dello spettacolo e unicamente per proseguire il rapporto di lavoro instaurato con il medesimo datore di lavoro, quindi per una durata non superiore a quella del permesso di soggiorno in sede di rilascio e comunque per una durata massima di 1 anno.



- **12. Permesso di soggiorno per vacanza lavoro**
- Art. 27 lett. r) D.Lvo 286/98
- L'autorizzazione al lavoro e' rilasciata nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi.
- Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio di giovani o di mobilita' di giovani, l'autorizzazione al lavoro non può avere durata superiore a tre mesi.
- Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un visto per vacanze lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.



- **13. Permesso di soggiorno per affidamento**
- I minori titolari di permesso per minore età possono convertirlo in permesso di soggiorno per affidamento nel caso in cui, a seguito del provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio" dal Comitato per i minori stranieri, vengono affidati o direttamente con provvedimento del Tribunale per i minorenni o su iniziativa dei Servizi Sociali resa esecutiva dal Giudice Tutelare.
- Il permesso di soggiorno per affidamento consente al minore straniero di lavorare in tutti quei casi in cui la legge italiana lo permette ai minori in generale (e previo assolvimento dell'obbligo scolastico) e può essere convertito in permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni.
- I minori non accompagnati titolari di permesso per affidamento possono convertirlo in studio, accesso al lavoro, lavoro subordinato o autonomo, al compimento dei 18 anni, se:
 - sono entrati in Italia da almeno 3 anni, quindi prima del compimento dei 15 anni;
 - hanno seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentatività nazionale e sia iscritto negli appositi registri previsti dalla legge;
 - frequentano corsi di studio, o svolgono attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge, o sono in possesso di contratto di lavoro



- 14. Permesso di soggiorno per motivi umanitari
- ART 20 D.LVO 286/98
- Protezione temporanea per motivi umanitari I permessi rilasciati ai sensi dell'art. 20 del T.U. immigrazione, in considerazione delle rilevanti esigenze umanitarie originate da conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, consentono l'esercizio di attività lavorativa. In applicazione del citato art. 20 è stato emesso il DPCM del 5.04.2011 che ha definito il corrispondente regime di protezione temporanea da assicurarsi a favore di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011. Il citato decreto stabilisce che alle persone che rientrano nella categoria dei beneficiari della protezione temporanea e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi (ai sensi dell' art. 11, comma 1, lettera c-ter del DPR 394/99 e succ. mod.), che consente l'esercizio di attività lavorativa (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. C) del DPR 394/1999 e succ. mod.), nonché la possibilità di circolare per motivi di turismo per un periodo massimo di 90 giorni in area Schengen, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione di applicazione dell'accordo. Con successivo DPCM del 6.10.2011 è stata disposta la proroga della validità del permesso di soggiorno per motivi umanitari per ulteriori sei mesi, decorrenti dalla scadenza del permesso di soggiorno in possesso. I



- **15. Permesso di soggiorno per motivi umanitari legge 155 del 31/7/05.**
- Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
- Il permesso di soggiorno può essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
- La norma in questione espressamente stabilisce che si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e quindi il titolare del permesso può lavorare ed essere iscritto alle liste del collocamento ed è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, studio



- 16. Permesso di soggiorno per motivi umanitari
- Art. 18 D.Lvo 286/98
- La persona straniera vittima di violenza o grave sfruttamento quando emergono concreti pericoli per la sua incolumità dovuti al tentativo di sottrarsi allo sfruttamento stesso ovvero alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento penale avviato può ottenere un permesso di soggiorno che reca la dicitura “motivi umanitari”, al fine di consentire allo straniero di sottrarsi ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale realizzato dagli enti locali o da associazioni, enti ed altri organismi
- Le vittime di tali situazioni ottengono protezione, anche a prescindere da una proficua collaborazione con gli organi inquirenti, e successivamente l’occasione di un completo e definitivo inserimento sociale.
- Infatti il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell’art. 18 T.U. non soltanto consente l’accesso ai servizi assistenziali, allo studio, alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, ed è ulteriormente rinnovabile o convertibile in permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro



- 17. Permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- Art. 11 lettera c-ter DPR 394/99
- Il [permesso di soggiorno](#) per motivi umanitari può essere concesso direttamente dal Questore come previsto dal dpr 394/99 – regolamento di attuazione del Testo unico immigrazione – che all’articolo 11c. 1 lett c) ter prevede che il permesso per motivi umanitari possa essere rilasciato a seguito dell’acquisizione da parte dell’interessato di documentazione relativa a oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento dal territorio nazionale.
- Le richieste di primo rilascio e di rinnovo del permesso per motivi umanitari devono essere presentate presso la questura allegando la documentazione che attesta “oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l’allontanamento”.



- Il permesso per motivi umanitari consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro – al di fuori delle quote – in presenza dei requisiti previsti per legge.
- La richiesta di conversione si presenta agli sportelli della questura allegando la documentazione che prova il rapporto di lavoro, un domicilio, 4 foto, una marca da bollo e il passaporto o il titolo di viaggio



- **18. permesso di soggiorno per protezione sussidiaria**
- Art. 17 D.Lvo 251/2007
- La protezione sussidiaria è uno status, al pari di quello di rifugiato, che viene riconosciuto dalla Commissione territoriale competente in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale.
Se il richiedente non possa dimostrare una persecuzione personale ma si ritiene che rischi di subire un danno grave (condanna a morte, tortura, minaccia alla vita in caso di guerra interna o internazionale) nel caso di rientro nel proprio paese, può ottenere la protezione sussidiaria.
- Al titolare dello "status di protezione sussidiaria" la Questura rilascia un permesso con motivo "protezione sussidiaria"



- Il permesso per protezione sussidiaria:
 - ha una durata di 5 anni;
 - è rinnovabile, previa verifica dell'attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
 - consente l'accesso allo studio;
 - consente lo svolgimento di un'attività lavorativa (subordinata o autonoma e pubblico impiego);
 - consente l'iscrizione al servizio sanitario;
 - dà diritto alle prestazioni assistenziali dell'Inps ('assegno sociale' e 'pensione agli invalidi civili') e all'assegno di maternità concesso dai Comuni.
- Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può altresì essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro. La conversione però comporta la rinuncia allo status di protezione sussidiaria.



- 19. Permesso di soggiorno per missione volontariato
- D.Lvo 154/07 – Art. 27 bis D.Lvo 286/98
- Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato.
- Il Decreto consente l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo rilascio di apposito nulla osta,.
- Il soggetto per il quale si richiede il nulla osta deve dimostrare:
- a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato (1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; 2) organizzazioni non governative riconosciute; 3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale;
- b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le risorse stanziare per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio nonche', ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;
- c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e per il viaggio di ingresso e ritorno.



- La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione
- Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti rilascia il nulla osta.
- Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero, alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal rilascio del nulla osta.
- Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.



- 20. Permesso di soggiorno per residenza elettiva
- Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rilasciabile nelle seguenti ipotesi:
- al cittadino straniero titolare di un visto di ingresso per residenza elettiva ([Decreto Interministeriale dell'11 maggio 2011](#) e [Regolamento \(UE\) n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011](#) che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti);
- al cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno ([art. 14, comma 1, lett. d\) Dpr 394/99 Reg.Att.](#);
- al cittadino straniero dipendente del Vaticano ([Circolare Ministero dell'Interno del 24/05/2005](#)).



- 1. cittadino straniero titolare di visto di ingresso per residenza elettiva.
- Il visto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente senza esercitare alcuna attività lavorativa. Lo straniero dovrà fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza e di ampie risorse economiche (pensioni, vitalizi, proprietà immobiliari, stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato) di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità. Tali risorse, comunque non possono essere inferiori al triplo dell'importo annuo previsto dalla [Direttiva del Ministro dell'Interno 1 marzo 2000](#), recante definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. Anche al coniuge convivente, ai figli minori ed ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, potrà essere rilasciato analogo visto, a condizione che le suddette capacità finanziarie siano giudicate adeguate anche per quest'ultimi. Una volta che lo straniero ha fatto regolare ingresso in Italia, dovrà, entro 8 giorni, presentare apposita richiesta di permesso di soggiorno.
- **Il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva con visto dall'estero non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa (come deducibile dal [D.M. 11 maggio 2011, par.13](#),**



- **2. cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari, a titolo di conversione del permesso di soggiorno.**
- Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere rilasciato, in fase di conversione, al cittadino straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, quando il richiedente cessa la propria attività lavorativa e diventa titolare di una pensione (di vecchiaia, invalidità, sociale..) o di vitalizi o rendite.
- Tale permesso viene rilasciato sul presupposto che il cittadino straniero sia in grado di mantenersi autonomamente in Italia senza svolgere alcuna attività lavorativa, in quanto in possesso di adeguate capacità finanziarie.
- La valutazione circa l'adeguatezza dei mezzi economici per il mantenimento proprio e dei familiari è ampiamente discrezionale da parte della Questura competente.
- Con forti dubbi alcune Questure ritengono che il titolare del permesso di soggiorno per residenza elettiva senza visto dall'estero possa svolgere attività lavorativa ([Circolare della Questura di Treviso del 17 dicembre 2015](#)).



- Richiesta asilo o protezione internazionale Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo di regola non consente l'assunzione in attesa dell'effettivo riconoscimento di tale status, ma qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo non è imputabile al richiedente, all'interessato è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di sei mesi, rinnovabile per ulteriori sei mesi e, in questo caso, consente di svolgere un'attività lavorativa fino alla conclusione della procedura. Questo permesso di soggiorno non può essere convertito in lavoro. Tale permesso viene rilasciato anche a coloro che propongono ricorso giurisdizionale contro il diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale



- 22. Permesso di soggiorno per richiesta asilo politico – attività lavorativa
- Il permesso di soggiorno per richiesta di asilo viene rilasciato a chi presenta domanda di protezione internazionale, per il riconoscimento dello status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria.
- L'art. 4 del D.Lvo 142/15 stabilisce che al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.
- La ricevuta che attesta la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda costituisce permesso di soggiorno provvisorio.
- Ai sensi dell'art. 22 D.lgs 142/15 il permesso di soggiorno per richiesta asilo consente al richiedente protezione internazionale di espletare attività lavorativa decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda di protezione laddove il relativo procedimento non si sia concluso.



- La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/7/16 n. 14751
- Indipendentemente dalla documentazione prodotta dal lavoratore straniero si deve procedere all'acquisizione della ricevuta di verbalizzazione della domanda di protezione internazionale dal cui rilascio vanno calcolati i 60 giorni per l'espletamento di attività lavorativa.
- La ricevuta di verbalizzazione assume valore di permesso di soggiorno provvisorio

Non può lavorare in Italia il cittadino straniero non comunitario che ha un permesso di soggiorno per:

- Cure mediche;
- Turismo;
- Motivi religiosi;



INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

**HA DIRITTO AL PERMESSO DI SOGGIORNO SOLO COLUI CHE HA UNO SPECIFICO VISTO D'INGRESSO PER CURE MEDICHE
LO STESSO DIRITTO E' RICONOSCIUTO ALLA PERSONA CHE LO ACCOMPAGNA**

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- A) DICHIARAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA ITALIANA PRESCELTA CHE INDICA IL TIPO DI CURA, LA DATA DI INIZIO E LA DURATA PRESUMIBILE DELLA CURA E DELLA DEGENZA**
- B) ATTESTAZIONE DEL DEPOSITO DI UNA SOMMA A TITOLO CAUZIONALE SULLA BASE DEL COSTO PRESUNTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE (ALMENO IL 30%)**
- C) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA DISPONIBILITA' IN ITALIA DI RISORSE A COPERTURA DELLE INTERE SPESE SANITARIE, VITTO, ALLOGGIO E RIMPATRIO, ANCHE PER L'ACCOMPAGNATORE**
- D) CERTIFICAZIONE SANITARIA ATTESTANTE LA PATOLOGIA TRADOTTA E LEGALIZZATA CON IL TIMBRO DEL CONSOLATO**